



Venezia, 13/04/2018  
Prot. n. 188 622

Ordinanza n. 201/2018

**OGGETTO: Proroga termini ordinanza sindacale n. 852/2017 - pg. 594598 del 7 dicembre 2017 recante la disciplina dell'attività di raccolta firme/fondi svolta in forma itinerante nella città storica.**

#### Il Sindaco

Richiamata la precedente ordinanza n. 852/2017 - pg. 594598 del 7 dicembre 2017, con la quale viene ordinato il divieto di svolgere l'attività di raccolta firme/fondi in forma itinerante, anche effettuata da associazioni non profit. L'attività di raccolta firme/fondi, anche per scopi solidali, può invece essere svolta solo previo ottenimento di concessione comunale per occupazione del suolo pubblico, come da vigente Regolamento sul Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) e unicamente nelle modalità indicate dall'art. 12 del citato Regolamento COSAP;

preso atto che permane l'esigenza di vietare tale attività in quanto la presenza di addetti alla raccolta fondi, svolta in forma itinerante e non autorizzata, continua ad essere rilevata nel corso dei sopralluoghi territoriali condotti dal Settore Controlli Territoriali ed Affari Interni;

tenuto conto che sono in fase di definizione le modifiche previste al Regolamento comunale di Polizia Urbana, in conformità con quanto disposto dall'ordinanza sindacale n. 852/2017;

richiamati:

- il decreto-legge del 20/02/2017 n. 14 convertito in Legge il 18/04/2017 n. 48, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 50 del decreto legislativo 267/2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

tanto premesso e considerato,

#### PROROGA

di ulteriori 90 giorni la validità dell'ordinanza sindacale n. 852/2017 - pg. 594598 del 7 dicembre 2017 e in ogni caso fino all'approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana in corso di definizione, relativamente al divieto di svolgere l'attività di raccolta firme/fondi in forma itinerante, anche effettuata da associazioni non profit.

L'attività di raccolta firme/fondi, anche per scopi solidali, potrà essere svolta solo previo ottenimento di concessione comunale per occupazione del suolo pubblico, come da vigente Regolamento sul Canone di

CITTA' DI  
VENEZIA



## IL SINDACO

Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) e unicamente nelle modalità indicate dall'art. 12 del citato Regolamento COSAP.

Per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del d. lgs del 18 agosto, n. 267.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio ha validità 90 giorni dalla pubblicazione in attesa della modifica del Regolamento Comunale di polizia Urbana Vigente.

### INFORMA

**Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.**

Il Sindaco

Luigi Brugnaro

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.